

ALLEGATO ⁶

al N. di Rep. ^{11983/7930}



NOTAI
AVV. TOMASO GIORDANO
AVV. AURORA GRANARA
Galleria Protti, 4 - Tel. 040 364787 (4 linee r.a.)
TRIESTE

-----FONDAZIONE ASSOCIATIVA GOFFREDO DE BANFIELD ETS-----

-----Titolo I - Principi Generali-----

-----Articolo 1 - Costituzione-----

1.1.- È costituita - per trasformazione ai sensi dell'articolo 42-bis del codice civile dalla precedente forma di associazione - la Fondazione denominata "Fondazione Associativa Goffredo de Banfield ETS".

1.2.- La Fondazione non ha scopo di lucro, non distribuisce utili e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 agosto 2017, n.117).

1.3.- La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, è soggetta ai principi e risponde allo schema giuridico delle fondazioni di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle fondazioni disciplinato dal codice civile e dalle leggi speciali.

-----Articolo 2 - Sede-----

2.1.- La Fondazione ha sede nel Comune di Trieste, all'indirizzo risultante dai pubblici Registri in cui è iscritta.

2.2.- Ogni modifica della sede all'interno nel territorio del Comune di Trieste non costituisce modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente agli organi competenti il cambio d'indirizzo.

-----Articolo 3 - Durata-----

3.1.- La Fondazione ha durata illimitata.

-----Articolo 4 - Scopo-----

4.1.- La Fondazione ha lo scopo di promuovere e favorire tutte le attività utili e necessarie affinché le persone anziane possano vivere e invecchiare presso il proprio domicilio, mantenere i legami con la propria comunità di appartenenza, condurre un'esistenza attiva e integrata nel proprio contesto sociale e familiare.

4.2.- La Fondazione persegue il proprio scopo istituzionale attraverso l'attività dei Volontari, i contributi dei Soci e le proprie dotazioni patrimoniali.

4.3.- La struttura, l'organizzazione e gli scopi della Fondazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione dei Soci e dei Volontari alla vita e all'attività della Fondazione.

-----Articolo 5 - Attività-----

5.1.- Le attività di interesse generale esercitate dalla Fondazione sono riconducibili alle lettere a) (interventi e servizi sociali), c) (prestazioni socio-sanitarie), d) (educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa), e w) (promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto

reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 attualmente vigente.

5.2.- La Fondazione persegue il proprio scopo istituzionale svolgendo le seguenti attività:-----

- a) fornire servizi socioassistenziali ad anziani e disabili non autosufficienti e/o con decadimento cognitivo esposti a rischio di ricovero e/o di ospedalizzazione;--
- b) erogare servizi organizzati in modo tale da rispondere alle esigenze complessive dell'individuo anziano, dalle più semplici alle più qualificate;-----
- c) fornire aiuto, consulenza, supporto ai caregiver;
- d) promuovere politiche di prevenzione della non autosufficienza e azioni per favorire l'invecchiamento attivo;-----
- e) promuovere e attuare tutte quelle attività, anche se qui non precisate, atte a perseguire obiettivi di sensibilizzazione personale, familiare e collettiva intorno a situazioni di sofferenza e di solitudine dell'anziano;-----
- f) promuovere e realizzare attività di educazione, promozione, formazione, aggiornamento e qualificazione di personale professionale e volontario nel settore socioassistenziale; -----
- g) promuovere la collaborazione con le altre associazioni o altri organismi che operano nel medesimo settore.-----

5.3.- La Fondazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate purché siano secondarie e/o strumentali rispetto a quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 attualmente vigente, secondo i criteri e nei limiti definiti dal regolamento di attuazione di quest'ultima disposizione normativa.-----

5.4.- La Fondazione può, inoltre, svolgere attività di raccolta fondi, in qualsiasi forma, al fine di finanziare le attività di interesse generale, alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 attualmente vigente. ---

-----Titolo II - Patrimonio ed Esercizio Finanziario-----

Articolo 6 - Patrimonio e Fondo di dotazione-----

6.1.- Il Patrimonio della Fondazione è composto dal Fondo di dotazione e dal Fondo di gestione.-----

6.2.- Il Fondo di dotazione della Fondazione è composto: -----

- a) dalla dotazione iniziale apportata da Maria Luisa de Banfield Mosterts e Raffaello de Banfield-Tripovich;---
- b) dai beni immobili conferiti dai Soci Fondatori;
- c) dai conferimenti in denaro effettuati dai Soci al momento dell'adesione alla Fondazione; -----
- d) dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione nonché dai proventi delle proprie attività, che il Consiglio di Amministrazione espressamente deliberi di destinare a incremento del

Fondo di dotazione; -----

- e) da fondi e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, degli Enti territoriali e, in genere, provenienti da Enti pubblici o privati con espressa destinazione a incremento del Fondo di dotazione; -----
- f) dagli utili e dagli avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione decida di imputare a Fondo di dotazione; -----

6.3.- L'ammontare minimo del conferimento in denaro di cui alla lettera c) del comma precedente è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, in via preventiva a valere per l'esercizio successivo. -----

6.4.- Il Fondo di dotazione è indisponibile ed espressamente destinato a fungere da garanzia patrimoniale dei creditori della Fondazione e dei terzi in genere; va esposto in bilancio come voce del passivo, ricompreso all'interno del patrimonio netto e non è utilizzabile per far fronte agli oneri di gestione. -----

Articolo 7 - Fondo di gestione-----

7.1.- Il Fondo di gestione della Fondazione è composto:-----

- a) dai contributi associativi in conto esercizio effettuati dai Soci, nonché dai beni mobili e immobili e dalle altre utilità apportati dai Soci;-----
- b) dai redditi, dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione;-----
- c) dai proventi del portafoglio titoli;
- d) dalle donazioni, dalle elargizioni e dai lasciti testamentari che il Consiglio di Amministrazione non deliberi espressamente di destinare al Fondo di dotazione;-----
- e) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, dagli Enti Territoriali, da Enti pubblici e privati, non espressamente destinati al Fondo di dotazione;-----
- f) dallo svolgimento di servizi convenzionati nell'ambito del perseguimento dei fini statutari;-----
- g) dai ricavi delle attività diverse, secondarie e strumentali. -----

7.2.- L'ammontare minimo annuo dei contributi associativi in conto esercizio e il termine del relativo versamento sono determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, in via preventiva a valere per l'esercizio successivo, ed è obbligatorio per tutti i Soci. -----

7.3.- I contributi in denaro dei Soci, i loro apporti di beni mobili, immobili o di altre utilità a favore della Fondazione si presumono attribuiti al Fondo di gestione salvo non sia espressamente prevista la destinazione al Fondo di dotazione.-

7.4.- Il Fondo di gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. -----

Articolo 8 - Principi di utilizzo del Patrimonio

8.1.- Il Patrimonio della Fondazione è interamente e inderogabilmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione.

8.2.- L'utilizzo delle risorse della Fondazione deve essere ispirato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) salvaguardia del valore del Fondo di dotazione attraverso l'adozione di idonei criteri prudenziali di diversificazione del rischio;
- b) conseguimento di rendimenti che consentano di destinare alle attività istituzionali della Fondazione un flusso di risorse finanziarie per quanto possibile costante e, in ogni caso, coerenti con gli obiettivi stabiliti dalla Fondazione;
- c) stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali attraverso opportune politiche di accantonamento;
- d) collegamento funzionale con le finalità istituzionali.

8.3.- Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti, anche finanziari, di impiego delle proprie risorse, la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica e s'ispira a principi etici.

8.4.- Nel rispetto del principio di conservazione del Patrimonio, la Fondazione non ricorre all'indebitamento in alcuna forma, salvo il caso di esigenze temporanee collegate alla realizzazione di specifici progetti, previa adeguata valutazione di sostenibilità economica e finanziaria.

8.5.- La Fondazione contrae obbligazioni e assume impegni solo se vi è copertura nell'ambito della propria programmazione economico-finanziaria, anche a tutela dell'integrità del Fondo di dotazione: a tal fine, l'eventuale risultato gestionale di esercizio dovrà essere utilizzato prioritariamente alla ricostruzione del Fondo di dotazione se intaccato da perdite pregresse.

8.6.- La Fondazione può costituire fondi patrimoniali destinando le relative rendite a specifici programmi ovvero a specifiche attività istituzionali.

Articolo 9 - Esercizio finanziario e bilancio

9.1.- L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

9.2.- Dopo la chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto di bilancio, corredato dai documenti richiesti dalle norme vigenti, e lo trasmette all'Organo di controllo e al Revisore dei conti, se nominato, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei Soci, che deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio e dei documenti che lo corredano. All'Assemblea deve essere presentata anche la relazione del Consiglio di Amministrazione

sul bilancio.-----

9.3.- Il bilancio d'esercizio, con i documenti che lo corredano, e la relazione del Consiglio di Amministrazione devono restare depositati presso la sede della Fondazione nei quindici giorni che precedono la data dell'Assemblea e nei quindici giorni che la seguono, per essere consultati dai Soci che ne facciano richiesta. -----

9.4.- Alla Fondazione è proibito distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte o espressamente consentite per legge. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento degli scopi della Fondazione e non possono essere distolti dalla attuazione delle finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dalla Fondazione.-----

-----Titolo III - Membri della Fondazione-----

Articolo 10 - Membri della Fondazione-----

10.1.- La Fondazione è aperta alla partecipazione di tutti i soggetti pubblici o privati che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, siano in grado di concorrere alla realizzazione degli scopi statutari della Fondazione secondo le modalità successivamente specificate.---

10.2.- I membri della Fondazione sono i Soci e i Volontari. I Fondatori sono i Soci presenti e partecipanti all'atto costitutivo della Fondazione. Si può essere contemporaneamente socio e volontario, con diritto a esercitare al contempo le prerogative che lo Statuto attribuisce all'una e all'altra categoria di membro della Fondazione. -----

10.3.- Soci e Volontari partecipano alla vita e all'attività della Fondazione nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità, eguaglianza ed elettività delle cariche della Fondazione. -----

10.4.- I Soci e i Volontari sono iscritti, rispettivamente, nel Libro dei Soci e nel Registro dei Volontari della Fondazione, di cui il Consiglio di Amministrazione cura la tenuta e l'aggiornamento. -----

Articolo 11 - Soci (adesione alla Fondazione)-----

11.1.- Possono essere Soci della Fondazione le persone fisiche o giuridiche, enti pubblici e privati, organizzazioni di volontariato e altri enti del Terzo Settore che, riconoscendosi nel presente Statuto, condividono gli scopi della Fondazione e si propongono di contribuire fattivamente al perseguimento delle sue finalità. -----

11.2.- I Soci Fondatori assumono i medesimi diritti e sono tenuti all'osservanza dei medesimi doveri dei Soci della Fondazione. -----

11.3.- La qualità di Socio si assume a seguito di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, da pronunciarsi entro 60 (sessanta giorni) dalla richiesta, che dovrà essere

corredata della copia di un documento d'identità in corso di validità e contenere i dati anagrafici del richiedente, l'indirizzo di residenza, un recapito telefonico e di posta elettronica: in ogni caso, l'iscrizione nel Libro dei Soci e l'esercizio dei diritti associativi sono subordinati al preventivo versamento del conferimento in denaro previsto dal precedente articolo 6.2. -----

11.4.- L'eventuale rigetto della domanda di adesione deve essere motivato. Entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione del diniego, il richiedente può formulare al Presidente della Fondazione istanza scritta affinché sulla sua ammissione si pronunci l'Assemblea dei Soci: in tal caso, la questione dovrà essere trattata in occasione della prima assemblea utile. La decisione assunta dall'Assemblea sulla domanda di ammissione del richiedente è insindacabile. -----

Articolo 12 - Soci (diritti e doveri)-----

12.1.- Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative: essi assumono gli stessi diritti e doveri a prescindere dall'entità dei loro contributi alla Fondazione. La qualità di Socio non è trasmissibile.-----

12.2.- I Soci hanno il diritto di: -----

- a) essere informati su tutte le attività e le iniziative della Fondazione; -----
- b) partecipare con diritto di voto all'Assemblea dei Soci;
- c) essere eletti negli Organi della Fondazione, ove ne abbiano i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto; -----
- d) esaminare i libri sociali ed estrarne copia a proprie spese, facendone richiesta al Consiglio di Amministrazione che li metterà a disposizione entro quindici giorni dalla richiesta.-----

12.3.- I Soci hanno i seguenti doveri: -----

- a) sono tenuti al rispetto dello Statuto, del Regolamento del Codice etico, in quanto esistenti, e delle altre norme che disciplinano la vita e il funzionamento della Fondazione; -----
- b) hanno l'obbligo di provvedere al versamento del contributo associativo annuo previsto dal precedente articolo 7.2, salvo il caso in cui rivestano altresì la qualifica di Volontari ai sensi del successivo articolo 14. -----

12.4.- Le prestazioni eventualmente effettuate dai Soci a favore della Fondazione sono a titolo gratuito. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente e con cadenza annuale stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con divieto di rimborsi spesa di tipo forfetario.-----

Articolo 13 - Soci (esclusione e recesso)-----

13.1.- La qualità di Socio viene meno per decesso, recesso o esclusione.-----

13.2.- I Soci possono recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del codice civile, inviando al Consiglio di Amministrazione comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il mancato versamento del contributo associativo annuo di cui al precedente articolo 7.2. per due esercizi consecutivi si considera manifestazione della volontà del socio di recedere dalla Fondazione. -----

13.3.- I Soci sono esclusi dalla Fondazione con delibera adottata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, qualora ricorrano gravi motivi e, in particolare, nei casi in cui il Socio:-----

- a) sia gravemente venuto meno ai doveri associativi;
- b) svolga o abbia svolto attività in contrasto con gli scopi e i principi della Fondazione;-----
- c) ponga o abbia posto in essere condotte idonee a recare grave pregiudizio alla reputazione della Fondazione.----

13.4.- I Soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che, per qualsiasi ragione, abbiano cessato di essere membri della Fondazione non possono ripetere i contributi a qualsiasi titolo versati né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.-----

Articolo 14 - Volontari -----

14.1.- Sono Volontari le persone fisiche che svolgono in modo continuativo e a titolo gratuito, la loro attività a favore della Fondazione. -----

14.2.- I Volontari non sono tenuti al pagamento di alcuna contribuzione in denaro e ad essi si applicano le norme dettate dal Codice del Terzo Settore e dall'ulteriore disciplina di settore. Ove rivestano altresì la qualità di Soci ai sensi del presente Statuto, sono esonerati dal pagamento del contributo associativo annuo. -----

14.3.- Contestualmente all'iscrizione nel Registro dei Volontari, l'interessato deve fornire i propri dati anagrafici, l'indirizzo di residenza, un recapito telefonico e di posta elettronica e copia di un documento d'identità in corso di validità e autorizzare la Fondazione al relativo trattamento ai sensi di legge. -----

14.4.- I Volontari possono essere esclusi dalla Fondazione qualora abbiano cessato di svolgere la propria attività a favore della Fondazione per oltre un anno e senza giustificato motivo, nonché qualora ricorra alcuna delle ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del precedente articolo 13.3.-----

14.5.- Nei casi previsti dal precedente comma 4, l'esclusione è disposta dal Consiglio di Amministrazione e comunicata all'interessato il quale, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione, può formulare al Presidente

della Fondazione istanza scritta affinché sulla sua esclusione si pronunci l'Assemblea dei Soci: in tal caso, la questione dovrà essere trattata in occasione della prima assemblea utile.-----

14.6.- I volontari hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente e con cadenza annuale stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con divieto di rimborsi spesa di tipo forfetario.-----

-----Titolo IV - Organi della Fondazione-----

Articolo 15 - Organi-----

15.1.- Sono Organi della Fondazione:-----

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Assemblea dei Volontari;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente;
- e) L'Organo di Controllo;
- f) il Revisore legale dei conti, nei casi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017 attualmente vigente.-----

15.2.- Ai componenti degli Organi della Fondazione - ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo e del revisore, ove nominato, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile - non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento dell'incarico.-----

15.3.- Non possono ricoprire cariche sociali coloro che hanno un rapporto di lavoro retribuito, dipendente e/o autonomo, con la Fondazione.-----

Articolo 16 - Assemblea dei Soci-----

16.1.- L'Assemblea è formata da tutti i Soci della Fondazione che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi rispetto alla data fissata per la riunione in prima convocazione. Ciascuno dei Soci ha diritto a un voto. -----

16.2.- Tutti i Soci in regola con il pagamento dei contributi associativi annui hanno diritto di partecipare, in proprio o per delega, all'Assemblea. La delega deve essere rilasciata per iscritto e può essere conferita esclusivamente ad altro Socio. I Soci che siano persone giuridiche partecipano in persona del proprio legale rappresentante o del soggetto da quest'ultimo delegato per iscritto. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci qualora la Fondazione abbia meno di 500 (cinquecento) Soci e sino a un massimo di cinque Soci in tutti gli altri casi.-----

Articolo 17 - Assemblea dei Soci (convocazione e presidenza)---

17.1.- L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente della Fondazione, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce l'ordine del giorno, con

avviso affisso nei locali della Fondazione almeno venti giorni prima della riunione, nonché - e con il medesimo anticipo - mediante lettera spedita ai Soci, ovvero mediante l'utilizzo di altre forme di comunicazione, quali la posta elettronica, il notiziario della Fondazione o altri organi di stampa.-----

17.2.- L'avviso di convocazione deve indicare il luogo della riunione, l'ordine del giorno, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.-----

17.3.- L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, ovvero, in subordine, dal Consigliere di Amministrazione più anziano per nomina, ovvero, in ulteriore subordine, più anziano per età. L'Assemblea nomina un Segretario che redige il verbale della seduta e lo sottoscrive unitamente a chi ha presieduto la riunione.-----

Articolo 18 - Assemblea dei Soci (competenze ordinarie)-----

18.1.- L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio. È altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e, in ogni caso, qualora lo richiedano per iscritto almeno un decimo dei Soci: in tale ultimo caso, il Presidente convoca l'Assemblea entro 60 giorni dalla richiesta.-----

18.2.- L'Assemblea dei Soci ha competenza e delibera sulle seguenti materie: -----

- a) approva il bilancio dell'esercizio precedente e il bilancio sociale, ove previsto per legge;-----
- b) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione la cui nomina il presente Statuto riserva alla competenza dell'Assemblea dei soci;
- c) nomina e, nei casi previsti dalla legge, revoca i componenti dell'Organo di Controllo, indicandone il Presidente; -----
- d) nomina e, nei casi previsti dalla legge, revoca il revisore legale dei conti;-----
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti; -----
- f) elegge fra i propri componenti la Commissione elettorale composta da tre membri effettivi e tre supplenti, con il compito di sovrintendere alla procedura di elezione del Presidente, dei consiglieri di amministrazione, dell'organo di controllo e del revisore dei conti;-----
- g) decide sulle questioni sottoposte alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione e sulle ulteriori materie attribuite alla sua competenza ai sensi del presente Statuto; -----
- h) indica le linee generali di indirizzo dell'attività della Fondazione, nei limiti previsti dagli articoli 4 e

5 del presente Statuto. -----

18.3.- Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea approva il Regolamento di cui la Fondazione può dotarsi per disciplinare, nei limiti del presente Statuto, aspetti specifici del proprio funzionamento e della propria organizzazione. Allo stesso modo, l'Assemblea approva il Codice etico con cui la Fondazione può stabilire le norme etiche e di comportamento che tutti i Soci e Volontari sono chiamati a osservare. -----

18.4.- Salvo non sia diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, in prima convocazione l'Assemblea è legalmente costituita e atta a deliberare con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, mentre in seconda convocazione è legalmente costituita e atta a deliberare qualunque sia il numero dei Soci presenti; in entrambi i casi, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. -----

Articolo 19 - Assemblea dei Soci (competenze straordinarie)-----

19.1.- L'Assemblea dei Soci è, altresì, competente a deliberare sulle modifiche al presente Statuto nonché sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione.-----

19.2.- Salvo quanto previsto dal successivo comma 3, nei casi indicati dal precedente comma 1, in prima convocazione l'Assemblea è legalmente costituita e atta a deliberare con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, mentre in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei Soci e, in entrambi i casi, delibera a maggioranza dei presenti.-----

19.3.- La delibera di scioglimento della Fondazione deve essere approvata con il voto favorevole di tre quarti dei Soci, osservato il procedimento di cui al successivo articolo 32.-----

19.4.- Nei casi previsti dal presente articolo, il verbale dell'Assemblea dei Soci deve essere redatto da un notaio.-----

Articolo 20 - Assemblea dei Volontari-----

20.1.- L'Assemblea dei Volontari della Fondazione è composta da tutti i Volontari iscritti nel Registro dei Volontari che abbiano svolto da almeno un anno, in modo continuativo e a titolo gratuito, la loro attività a favore della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con apposita delibera, su richiesta dell'interessato, accerta i requisiti di partecipazione dei Volontari all'Assemblea.-----

20.2.- Tutti i Volontari in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 hanno diritto di partecipare all'Assemblea. I Volontari intervengono personalmente all'Assemblea e non possono farsi rappresentare. Ciascuno dei Volontari ha diritto a un voto.-----

20.3.- L'Assemblea dei Volontari è convocata di diritto almeno una volta all'anno il giorno 5 dicembre, in occasione della Giornata Mondiale del Volontario: se il 5 dicembre cade di sabato o in giorno festivo, la riunione è anticipata al primo

giorno feriale precedente. L'Assemblea dei Volontari è convocata dal Presidente della Fondazione, che ne stabilisce le materie oggetto di trattazione tenendo conto delle richieste che i singoli Volontari possono fargli tempestivamente pervenire; l'Assemblea è altresì convocata quando ne faccia richiesta scritta un decimo dei Volontari: in tal caso, la riunione dovrà tenersi entro i 60 giorni successivi alla richiesta.-----

20.4.- L'avviso di convocazione recante il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea è comunicato, con preavviso di almeno 30 giorni, tramite affissione nei locali e pubblicazione sul sito internet della Fondazione. In aggiunta, l'avviso di convocazione sarà trasmesso tramite messaggio di posta elettronica ordinaria e/o comunicazione postale ai recapiti indicati da ciascun volontario al momento della richiesta di iscrizione nel Registro dei Volontari.-----

20.5.- L'Assemblea dei Volontari è presieduta dal Presidente della Fondazione ovvero da altro consigliere di amministrazione delegato dal Presidente, ma senza diritto di voto salvo rivesta la qualifica di Volontario ai sensi del presente Statuto; in subordine, è presieduta dal Volontario con maggiore anzianità di iscrizione al Registro dei Volontari. L'Assemblea nomina un Segretario che redige il verbale della seduta e lo sottoscrive unitamente a chi ha presieduto la riunione.-----

20.6.- I Volontari all'uopo designati dall'Assemblea curano la registrazione dei presenti e la tenuta del registro delle delibere dell'Assemblea, sotto la supervisione del Presidente.

Articolo 21 - Assemblea dei Volontari (competenze e deliberazioni)-----

21.1.- L'Assemblea dei Volontari ha competenza e delibera sulle seguenti materie: -----

- a) elegge fra i suoi componenti un membro del Consiglio di Amministrazione; -----
- b) formula proposte scritte al Consiglio di Amministrazione in relazione (i) all'organizzazione del lavoro svolto dai Volontari, (ii) all'organizzazione degli eventi della Fondazione a cui partecipano i Volontari, (iii) in generale, all'attività e alle iniziative della Fondazione. -----
- c) formula pareri non vincolanti sulle questioni sottoposte alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione e sulle ulteriori materie attribuite alla sua competenza ai sensi del presente Statuto.-----

21.2.- L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei Volontari e delibera a maggioranza dei presenti. I componenti del Consiglio di Amministrazione privi dei requisiti di cui al precedente articolo 20.1. hanno diritto di partecipare alle Assemblee dei Volontari senza

diritto di voto. -----

Articolo 22 - Consiglio di Amministrazione-----

22.1.- Il Consiglio di Amministrazione è composto:-----

- a) dal Presidente eletto dall'Assemblea dei Soci;
- b) da cinque consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci;
- c) da un consigliere eletto dall'Assemblea dei Volontari.

22.2.- Il Presidente e i consiglieri di amministrazione eletti dall'Assemblea dei Soci devono essere Soci della Fondazione e risultare in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali; il consigliere eletto dall'Assemblea dei Volontari deve essere un volontario della Fondazione. Tutti i consiglieri di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 5 del Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza sociale del 15 maggio 2007 n. 79 e non incorrere in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile. -----

22.3.- I consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.-----

Articolo 23 - Consiglio di Amministrazione (nomine di competenza dell'Assemblea dei Soci)-----

23.1.- L'Assemblea dei Soci elegge i consiglieri di amministrazione sulla base di liste di candidati sottoscritte e presentate dai medesimi candidati, a pena di inammissibilità, almeno 60 giorni prima della convocazione dell'Assemblea in cui deve avvenire l'elezione: possono essere eletti i Soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno 6 mesi rispetto alla data dell'Assemblea. Ciascuna lista deve pervenire alla sede della Fondazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite messaggio di posta elettronica certificata e deve contenere, a pena di inammissibilità, il nome del candidato Presidente e i nomi di almeno cinque candidati alla carica di consigliere di amministrazione. Il Presidente dà notizia delle candidature pervenute indicandole nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. -----

23.2.- La Commissione elettorale nominata ai sensi dell'articolo 18.2 lettera f) esclude le liste con meno di cinque candidati ovvero prive dell'indicazione del nome del candidato Presidente; del pari la Commissione elettorale esclude dalle liste i candidati privi dei requisiti di eleggibilità: in tal caso, la lista di appartenenza può ciononostante essere ammessa al voto purché il candidato Presidente sia eleggibile e i rimanenti candidati consiglieri non siano in numero inferiore a cinque. -----

23.3.- Ciascun elettore è chiamato a esprimere un voto di lista apponendo una croce accanto al nome del candidato Presidente collegato alla lista prescelta e un massimo di due preferenze individuali a favore di candidati consiglieri appartenenti alla medesima lista del candidato Presidente: le preferenze espresse a favore di un numero di candidati

superiore a due sono nulle, ma resta valido il voto a favore della Lista di appartenenza e del candidato Presidente collegato. In ogni caso, la preferenza espressa a favore di un candidato consigliere si estende automaticamente alla lista di appartenenza e al relativo candidato Presidente. Non è ammesso il voto disgiunto. -----

23.4.- L'elezione avviene tramite scrutinio segreto. La Commissione elettorale provvede allo scrutinio dei voti espressi e redige sintetico verbale delle operazioni elettorali: all'esito, comunica senza indugio gli esiti della votazione al Presidente della Fondazione, che proclama i risultati all'Assemblea. -----

23.5.- Risultano eletti alla carica di consigliere di amministrazione tutti i candidati appartenenti all'unica lista presentata ovvero alla lista che abbia conseguito almeno il 90% dei voti validamente espressi, a prescindere dalle preferenze espresse a favore dei singoli candidati: se la lista vincitrice aveva indicato un numero di candidati superiore ai seggi disponibili, risulteranno eletti alla carica di consigliere il candidato Presidente della lista vincitrice e i cinque candidati consiglieri che hanno conseguito il numero di maggiore di preferenze individuali. In caso di parità o qualora non siano state espresse preferenze individuali, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione nel Libro dei Soci. -----

23.6.- In tutti gli altri casi, i seggi saranno ripartiti come segue: -----

- a) qualora la lista vincitrice abbia conseguito un numero di voti inferiore al 90% ma superiore al 60% dei voti validamente espressi, risultano eletti alla carica di consigliere il candidato Presidente della lista vincitrice, i quattro candidati consiglieri espressi dalla lista vincitrice che hanno conseguito il numero di maggiore di preferenze individuali e il candidato più votato delle liste concorrenti non vincitrici; -----
- b) qualora la lista vincitrice abbia conseguito un numero di voti inferiore al 60% ma superiore al 50% dei voti validamente espressi, risultano eletti alla carica di consigliere il candidato Presidente della lista vincitrice, i tre candidati consiglieri espressi dalla lista vincitrice che hanno conseguito il numero di maggiore di preferenze individuali e i due candidati più votati delle liste concorrenti non vincitrici, anche se appartenenti alla medesima lista. -----

23.7.- Nelle ipotesi previste dal precedente comma 6, in caso di parità di preferenze o qualora non siano state espresse preferenze individuali, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione nel Libro dei Soci e, in caso di eguale anzianità di iscrizione nel Libro dei Soci, il candidato più anziano per età. -----

23.8.- Ai fini dell'applicazione del presente articolo, fra i voti validamente espressi non si computano le schede bianche e quelle nulle. Eventuali contestazioni sullo svolgimento delle operazioni elettorali sono risolte, seduta stante, dalla Commissione elettorale: nel caso in cui venga contestata la decisione della Commissione elettorale, sulla controversia decide l'Assemblea dei Soci con le maggioranze di cui all'articolo 18.3.-----

23.9.- L'Assemblea dei Soci può integrare la disciplina delle modalità di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione approvando, su proposta del Consiglio di Amministrazione, apposito Regolamento, purché entro i limiti e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente articolo 23. -----

Articolo 24 - Consiglio di Amministrazione (nomina di competenza dell'Assemblea dei Volontari)-----

24.1.- L'Assemblea dei Volontari elegge un componente del Consiglio di Amministrazione sulla base di candidature individuali che devono essere indirizzate al Presidente della Fondazione e pervenire almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di convocazione dell'Assemblea in cui deve avvenire l'elezione. Il Presidente provvederà a escludere i candidati non eleggibili ai sensi del presente Statuto e curerà che nell'avviso di convocazione siano indicati tutti i nomi dei candidati eleggibili che hanno fatto pervenire tempestivamente le proprie candidature.-----

24.2.- L'elezione avviene tramite scrutinio segreto. Il Presidente dell'Assemblea provvede allo scrutinio dei voti espressi nominando seduta stante n. 3 volontari, diversi dai candidati, affinché lo assistano nelle operazioni di distribuzione e raccolta delle schede, di scrutinio e di registrazione delle preferenze. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi: in caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione nel Registro dei Volontari. Le operazioni di voto saranno verbalizzate all'interno del verbale dell'Assemblea, a cura del Segretario nominato ai sensi dell'articolo 20.5.-----

24.3.- L'Assemblea dei Volontari può integrare la disciplina delle modalità di elezione del consigliere di amministrazione di propria competenza approvando apposito Regolamento, purché entro i limiti e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente articolo 24.-----

Articolo 25 - Consiglio di Amministrazione (cessazione anticipata dei consiglieri)-----

25.1.- I consiglieri di amministrazione cessano dall'ufficio in caso di scadenza del mandato, dimissioni, decadenza, revoca, decesso.-----

25.2.- I consiglieri possono essere revocati in ogni tempo dall'Assemblea che li ha eletti: la revoca ha effetto

immediato, non deve essere motivata né attribuisce al consigliere revocato alcun diritto a risarcimenti, indennizzi, rimborsi di qualsivoglia natura. I consiglieri, inoltre, decadono dal loro ufficio quando, nel corso del mandato:-----

- a) viene meno la loro qualifica di Socio, quanto ai consiglieri nominati dall'Assemblea dei Soci, o di Volontario, quanto al consigliere nominato dall'Assemblea dei Volontari;-----
- b) non partecipino, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione;--
- c) l'Assemblea dei Soci deliberi nei loro confronti il promuovimento di un'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 18.2 lettera e);-----
- d) incorrono in alcuna delle cause di decadenza prevista dall'articolo 2382 del codice civile.-----

25.3.- Nei casi previsti dal precedente comma 1, la cessazione anticipata dall'ufficio di uno o più consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci ha effetto immediato e non comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, se restano in carica almeno quattro dei sei componenti eletti dall'Assemblea dei Soci: in tal caso, ai consiglieri cessati subentra nella carica il primo dei non eletti che sia disponibile ad accettare la carica, individuato in base ai criteri di cui al precedente articolo 23.7, appartenente alla lista di cui faceva parte il consigliere cessato. Qualora la sostituzione non sia possibile, il Presidente convoca senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo consigliere in sostituzione di quello cessato: in tal caso l'Assemblea delibera con le modalità di cui al precedente articolo 18.4. Il nuovo consigliere resta in carica sino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica.-----

25.4.- La cessazione dall'ufficio, anche non contestuale, di un numero di consiglieri originariamente eletti dall'Assemblea dei Soci pari o superiore a tre, anche se già sostituiti ai sensi del precedente comma 3, comporta la decadenza di tutti i consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci, compreso il Presidente, il quale dovrà convocare senza indugio l'Assemblea dei Soci per il rinnovo dei consiglieri decaduti. Sino a tale momento i consiglieri superstiti restano in carica in regime di *prorogatio*, ma l'attività del Consiglio di Amministrazione è limitata all'ordinaria amministrazione.-----

25.5.- Qualora il consigliere di amministrazione nominato dall'Assemblea dei Volontari cessi dall'ufficio prima della scadenza naturale del suo mandato per decesso, dimissioni o decadenza, gli subentra nell'incarico il candidato arrivato secondo in occasione dell'Assemblea che lo ha eletto: in caso di rinuncia e/o indisponibilità del secondo, subentra il terzo e così via. Il sostituto così individuato resta in carica per la durata residua del mandato del consigliere anticipatamente

cessato. Ove non sia possibile sostituire il consigliere cessato per assenza o indisponibilità dei soggetti individuati ai sensi del presente comma, il Presidente della Fondazione convoca senza indugio l'Assemblea dei Volontari per l'elezione del nuovo consigliere di amministrazione. -----

25.6.- Qualora l'Assemblea dei Volontari revochi il consigliere di propria nomina ancora in carica, provvede contestualmente alla nomina di un nuovo consigliere.-----

25.7.- Qualora l'Assemblea dei Volontari non sia in grado di esprimere, con le modalità indicate nel presente Statuto, il consigliere di amministrazione di propria competenza a causa del mancato raggiungimento dei quorum costitutivi e/o deliberativi e/o per assenza di candidati o per qualsiasi altra ragione, il consigliere è eletto dall'Assemblea dei Soci, in occasione della riunione immediatamente successiva convocata per l'approvazione del bilancio, fra i Volontari che abbiano manifestato la propria disponibilità ovvero, in assenza di Volontari disponibili, fra i propri componenti.-----

Articolo 26 - Consiglio di amministrazione (compiti)-----

26.1.- Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e ne amministra il Patrimonio al fine di perseguirne gli scopi istituzionali indicati nei precedenti articoli 3 e 4. Tutti i consiglieri hanno eguali prerogative, a prescindere dall'Organo che li ha eletti.-----

26.2.- Sono attribuiti al Consiglio di Amministrazione i seguenti compiti:-----

- a) convocare l'Assemblea dei Soci;
- b) eleggere, tra i propri membri, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario, determinandone i rispettivi compiti;-----
- c) costituire un Comitato Esecutivo, indicandone il numero dei componenti, scelti tra i propri membri, e le attribuzioni, ai sensi del successivo articolo 28;-----
- d) predisporre il progetto di bilancio d'esercizio, corredato dai documenti previsti dalle norme in vigore, da proporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, giustificando il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali e procedere agli adempimenti previsti dal precedente articolo 9.2 e a quelli successivi all'approvazione del bilancio richiesti dalla legge;-----
- e) predisporre il bilancio sociale, ove prescritto per legge, e procedere agli adempimenti successivi all'approvazione;-----
- f) elaborare i programmi delle attività istituzionali e il preventivo economico-patrimoniale annuale;-----
- g) determinare le modalità di attribuzione al Fondo di dotazione delle risorse, di qualsiasi natura, pervenute alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati

dallo Statuto;-----

- h) determinare le quote minime dei conferimenti dei nuovi Soci e delle contribuzioni annuali in conto esercizio e stabilire il termine di pagamento;-----
- i) costituire comitati collegiali, anche con la partecipazione di soggetti estranei alla Fondazione, ai quali affidare particolari attività, indicandone i componenti e il Presidente e determinandone le modalità di funzionamento;-----
- j) delegare specifiche funzioni o attribuzioni a uno o più dei propri componenti; -----
- k) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione di Soci e Volontari; -----
- l) curare la tenuta del Libro dei Soci e del Registro dei Volontari;-----
- m) proporre all'Assemblea dei Soci le modifiche allo Statuto, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del Patrimonio.-----

26.3.- Il Consiglio di Amministrazione esercita inoltre tutte le ulteriori attribuzioni previste dal presente Statuto. -----

Articolo 27 - Consiglio di amministrazione (funzionamento)-----

27.1.- Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno; è altresì convocato su richiesta scritta di almeno due dei suoi componenti in carica: in tal caso il Consiglio è convocato entro i 30 giorni successivi alla richiesta.-----

27.2.- Il Consiglio di amministrazione è convocato con qualunque mezzo di comunicazione in grado di raggiungere i consiglieri e i componenti dell'Organo di controllo, con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data della riunione. In casi di motivata urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di 24 ore.-----

27.3.- L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e il luogo della seduta e l'elenco degli argomenti da trattare.-----

27.4.- Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In assenza di convocazione, il Consiglio si riterrà in ogni caso validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti e almeno un componente dell'Organo di controllo, i quali si dichiarino informati sugli argomenti all'ordine del giorno. Il consigliere che si trovi in conflitto di interessi rispetto all'oggetto della deliberazione ha l'obbligo di astenersi e, in difetto, trova applicazione l'articolo 2475-ter, secondo comma, del codice civile.-----

27.5.- Delle riunioni del Consiglio viene redatto il verbale a cura del Segretario, che lo sottoscrive insieme al Presidente.

27.6.- I consiglieri possono partecipare alle riunioni del

Consiglio di Amministrazione tramite sistemi di video/teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di intervenire: ricorrendo tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Articolo 28 - Consiglio di amministrazione (Comitato Esecutivo)

28.1.- Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la costituzione di un Comitato Esecutivo, a mente di quanto previsto dall'articolo 26.2 lettera c), composto fino a un massimo di tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti; ne fa comunque parte di diritto il Presidente.

28.2.- Il Comitato Esecutivo, se nominato, è presieduto dal Presidente della Fondazione e si riunisce ogni volta che il Presidente stesso lo ritenga opportuno. Per la validità delle sedute è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti.

28.3.- Il Comitato Esecutivo, fatto salvo l'esercizio dei poteri delegati eventualmente attribuiti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto, attua le delibere del Consiglio di Amministrazione, elabora proposte da sottoporre al Consiglio stesso, adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti e le iniziative che ritiene necessari e che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione in occasione nella riunione immediatamente successiva.

Articolo 29 - Presidente

29.1.- Il potere di rappresentanza generale è attribuito al Consiglio di Amministrazione, che lo esercita in forma collegiale e lo manifesta a mezzo del Presidente. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, in conformità alle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione. Si applica agli atti del Presidente l'articolo 2475-ter, primo comma, del codice civile.

29.2.- Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Il Presidente è eletto con le modalità indicate nel precedente articolo 23: in particolare, è eletto Presidente il candidato indicato dalla lista che ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.

29.3.- Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, se costituito, il Comitato Esecutivo, e stabilisce le materie all'ordine del giorno;
- b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e, se costituito, del Comitato Esecutivo;

- c) firma gli atti e quanto occorra per lo svolgimento dell'attività della Fondazione, ivi comprese le disposizioni per gli incassi e i pagamenti, che ha facoltà di delegare al Vicepresidente e/o al Tesoriere;-
- d) adotta, nei casi di urgenza, ogni opportuno provvedimento, anche di gestione straordinaria, riferendone al Consiglio di Amministrazione che deve essere convocato senza indugio;-----
- e) ha facoltà di delegare, con procure generali o speciali, l'esercizio di specifiche attribuzioni; -----
- f) convoca e presiede l'Assemblea dei Volontari.

29.4.- In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne fa le veci con potere di rappresentanza legale generale della Fondazione; la firma del Vicepresidente fa prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. In caso di impedimento del Vicepresidente, ove occorra provvedere con urgenza, il Presidente è sostituito dal consigliere più anziano in carica, con le medesime modalità previste in caso di intervento del Vicepresidente. -----

29.5.- Impregiudicata l'applicazione dell'articolo 25.4 ove ne ricorrano i presupposti, nel caso in cui, per una delle ragioni indicate dal precedente articolo 25.1, il Presidente cessi anticipatamente dal proprio incarico, egli è sostituito di diritto dal Vicepresidente che assume il ruolo di Presidente, a ogni effetto di legge, sino alla scadenza naturale del mandato: in tal caso, il Consiglio di Amministrazione nomina un nuovo Vicepresidente. Se anche il Vicepresidente cessa anticipatamente dall'incarico ovvero rifiuta di assumere l'incarico di Presidente, si applica l'articolo 25.4.-----

29.6.- Il Presidente può essere revocato in ogni tempo dall'Assemblea dei Soci con le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 25.2 (primo periodo): in tal caso, su richiesta di almeno un decimo dei Soci, l'Assemblea è convocata dal Vicepresidente ovvero dal consigliere di amministrazione più anziano in carica. In caso di revoca del Presidente, si applica la disciplina contenuta nel precedente comma 5. -----

29.7.- Coloro i quali abbiano in passato ricoperto il ruolo di Presidente della Fondazione assumono di diritto, salva diversa deliberazione dell'Assemblea dei Soci, la carica di Presidente emerito. Il Presidente emerito ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio di Amministrazione, all'Assemblea dei Soci e all'Assemblea dei Volontari. -----

Articolo 30 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

30.1.- L'Assemblea dei Soci della Fondazione nomina un Organo di controllo collegiale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti e, sussistendone l'obbligo di legge, un revisore legale dei conti, ai sensi delle vigenti norme in materia di Enti del Terzo Settore.-----

30.2.- L'Assemblea dei Soci provvede alla nomina sulla base di candidature individuali che dovranno essere indirizzate al presidente e comunicate alla Fondazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'Assemblea in cui deve avvenire l'elezione. Le candidature devono contenere l'indicazione del nominativo del candidato, anche non Socio, e l'espressa dichiarazione di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 30, d.lgs. 117/2017. I nomi dei candidati dovranno essere inseriti nell'avviso di convocazione dell'Assemblea ovvero altrimenti resi noti ai Soci con congruo preavviso.-----

30.3.- Risultano eletti i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti: in caso di parità di preferenze, verrà eletto il candidato più giovane. Nel caso dell'Organo di Controllo, subito dopo la nomina dei tre componenti, l'Assemblea dei Soci ne indicherà il Presidente.-----

30.4.- L'elezione dell'Organo di controllo e del Revisore dei conti è sovrintesa dalla Commissione elettorale nominata ai sensi dell'articolo 18.2 lettera g), la quale provvede con le modalità indicate nel precedente articolo 23 in quanto applicabili.-----

30.5.- L'Organo di controllo e, ove nominato, il revisore dei conti avranno le competenze e i poteri previsti per tali organi dalla disciplina legislativa in materia di Enti del Terzo Settore.-----

30.6.- L'Organo di controllo e, ove nominato, il revisore legale dei conti restano in carica per il periodo stabilito al momento della nomina, comunque non superiore a 3 (tre) anni; in mancanza di determinazione della durata restano in carica per 3 (tre) anni.-----

30.7.- Al funzionamento dell'Organo di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente Statuto con riguardo al Consiglio di Amministrazione, nonché le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.-----

Articolo 31 - Scioglimento e Liquidazione-----

31.1.- Lo scioglimento della Fondazione potrà avvenire, oltretutto nei casi previsti dalla legge, per decisione dell'Assemblea dei Soci. Compete all'Organo di Amministrazione formulare la motivata proposta di scioglimento da presentare all'Assemblea dei Soci che l'approva, in sede straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.-----

31.2.- In caso di scioglimento si procede alla liquidazione del Patrimonio secondo le modalità previste dalla legge.-----

31.3.- L'Assemblea dei Soci che delibera lo scioglimento della Fondazione determina altresì le modalità di devoluzione del Patrimonio residuo una volta esaurita l'attività di liquidazione e completato il pagamento di tutti i debiti. Il Patrimonio residuo dovrà essere destinato a favore di altri

enti del Terzo Settore, di organizzazioni di volontariato ovvero a fini di pubblica utilità, individuati fra quelli che perseguono scopi corrispondenti o analoghi a quelli indicati nel precedente articolo 3, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e previa acquisizione dei necessari pareri e autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.-----

Articolo 32 - Norma di rinvio-----

32.1.- Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge, con particolare riferimento a quelle che disciplinano gli Enti del Terzo Settore, le Fondazioni di partecipazione e, in generale, le persone giuridiche prive di scopo di lucro.

F.TO MASSIMO SIMEON

(L.S.) F.TO TOMASO GIORDANO - NOTAIO

